

## Nuova modalità di liquidazione borse di ricerca

Con Decreto-Legge 24 giugno 2025, n.90 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2025, n. 109 (in G.U. 01/08/2025, n. 177) è stato inserito l'art. 5-bis - (**Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45**):

*“Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, si interpreta nel senso che la soppressione del regime fiscale agevolato previsto per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea ha efficacia unicamente per le borse di studio conferite dalle università a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge 5 giugno 2025, n. 79. Le borse di studio conferite prima di tale data conservano, per la loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento”.*

L'inserimento della suddetta norma transitoria sul trattamento fiscale delle borse di ricerca produce i seguenti effetti, tenendo conto che per atto di conferimento si intende il provvedimento emanato dalla struttura, di attribuzione della borsa di ricerca (verbale della commissione giudicatrice):

1. Le borse di ricerca **conferite prima del 7 giugno** mantengono l'esenzione Irpef e irrilevanza Irap.
2. Le borse con bando per l'attribuzione antecedente al 7 giugno ma con provvedimento di assegnazione della borsa in data successiva (ad esempio per scorrimento da graduatoria da verbale) sono assoggettate ad Irpef e rilevanti Irap;
3. Le borse da atto di rinnovo, anche se bandite prima del 7 giugno 2025, si configurano di fatto come nuove assegnazioni e quindi sono assoggettate ad Irpef e rilevanti Irap.
4. Le borse di ricerca **assegnate dal 7 giugno** sono assoggettate ad Irpef e rilevanti Irap;
5. Le borse con atto di assegnazione precedente il 7 giugno, con sottoscrizione di eventuale contratto in data successiva, mantengono l'esenzione Irpef e irrilevanza Irap, assumendo valenza l'atto di assegnazione della borsa.

Gli uffici hanno già effettuato la ricognizione, individuando le borse esenti e tassate.

Pertanto nel mese di agosto verrà ripristinata l'esenzione per le borse conferite prima del 7 giugno e nei prossimi mesi verrà effettuato il conguaglio sugli emolumenti pagati nel mese di luglio, assoggettati ad Irpef, restituendo le eventuali differenze d'imposta già prelevate.

Si ricorda che per le borse da assoggettare a tassazione in quanto conferite dal 7 giugno, poiché nel mese di giugno, stante l'incertezza normativa al momento della liquidazione, tali borse erano state tutte pagate in esenzione, si procederà nei mesi successivi ad effettuare il conguaglio.

Per ogni eventuale chiarimento, è possibile scrivere a [ufficio.stipendi@ateneo.univr.it](mailto:ufficio.stipendi@ateneo.univr.it)